

REGOLAMENTO
per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione
“Coro Polifonico Cantà Rei”

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Coro Polifonico Cantà Rei

Visti gli articoli 3, 9, 22 dello Statuto allegato all'Atto Costitutivo redatto il 16 Aprile 2024; Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo nella seduta del 26 Aprile 2024; Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 10 Aprile 2024,

EMANA il presente Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento Interno, emanato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione nella seduta ordinaria del 23/04/2024, contiene le norme che delineano l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione “Coro Polifonico Cantà Rei” in attuazione delle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto vigente.

Art. 2 - Scopo del Regolamento

Scopo del Regolamento è dettare l'insieme di norme atte a regolare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto dell'Associazione “Coro Polifonico Cantà Rei”. È finalizzato a rappresentare un "testo unico" dove trovano la propria regolamentazione la gestione ordinaria, l'amministrazione e lo svolgimento di iniziative e attività promosse dall'Associazione. In particolare, contiene disposizioni in merito a: Soci dell'Associazione, Organi dell'Associazione, Funzioni Operative dell'Associazione, Amministrazione dell'Associazione, Utilizzo della Sede dell'Associazione.

Art. 3 - Disposizioni preliminari

Le eventuali proposte di modifica al presente regolamento che dovessero rendersi necessarie saranno sottoposte dal Consiglio Direttivo all'assemblea ordinaria dei soci, riunita secondo le modalità dell'Art. 12, 13 e 14 dello Statuto dell'Associazione. Il presente regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutte le eventuali modifiche che verranno effettuate a procedere dall'approvazione del regolamento stesso. Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto dell'Associazione, non può quindi modificarne le disposizioni.

TITOLO II – I SOCI

Art. 4 - Generalità

L'Associazione è l'insieme dei Soci che perseguono il comune interesse per la musica e la pratica del canto corale o professionisti del settore musicale il cui contributo valorizza le attività corali dell'associazione. I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Simpatizzanti.

4.1 Sono Soci Fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione e hanno favorito la prima organizzazione. In qualità di soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

4.2 Sono Soci Ordinari i maggiorenni che versano annualmente una quota, di volta in volta fissata, come all'Art. 12 dello Statuto Sociale, e che si impegnano, come i Soci fondatori, a partecipare attivamente all'attività Associativa per il miglior raggiungimento degli scopi sociali. Hanno diritto di voto in assemblea.

4.3 Sono Soci Onorari coloro che per meriti nei confronti dell'Associazione o che comunque, per riconoscimento alle loro doti professionali e morali, sono chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione. Possono essere Soci Onorari persone rappresentative di enti pubblici o privati, di Istituti o Società. In presenza di questi è istituito un apposito "Albo d'Onore", al quale vengono iscritti, con l'approvazione dell'Assemblea, coloro che hanno portato valido aiuto all'Associazione. Non hanno diritto di voto in assemblea.

4.4 Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano prestare volontariamente la propria opera in modo professionale a supporto dell'attività dell'associazione mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza a beneficio degli associati, nell'osservanza dei principi di trasparenza, chiarezza e correttezza verso l'Associazione. Non sono tenuti a versare la quota associativa e non hanno diritto di voto in assemblea.

4.5 Sono Soci Simpatizzanti coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e che intendono accostarsi alle attività associative. Possono essere ammessi all'Associazione previo consenso informato da parte di coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. Non sono tenuti a versare la quota associativa e non hanno diritto di voto in assemblea. Per essere ammessi all'Associazione e partecipare a tutte le attività proposte, è necessario ottenere il consenso informato da parte di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela, in conformità alle disposizioni del Regolamento vigente dell'Associazione, al momento della compilazione della Domanda di Ammissione a Socio. L'Associazione, nella figura del Presidente in carica, si solleva da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad essa relative, qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o stragiudiziario relativo al rischio d'infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. Ai sensi dell'Art. 2048 c.c., il padre e la madre, o il tutore sono, dunque, responsabili di ogni danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

Art. 5 - Ammissione dei nuovi Soci

5.1 Per essere ammessi nell'Associazione in qualità di Socio Ordinario occorre sottoscrivere la domanda di ammissione predisposta dall'Associazione nella quale sono richiesti: i dati anagrafici del candidato, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico, nonché presentare il documento di identità dichiarando di non avere pendenze penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili. Così come indicato nella "Domanda di Ammissione a Socio" tutti i soci sono tenuti a presentare un CV se con esperienze musicali documentate e superare una prova di selezione condotta dall'Équipe Artistica. In caso di Domanda di Ammissione a Socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutela.

5.2 L'aspirante Socio è tenuto ad accettare il contenuto dello Statuto, del Regolamento e l'entità della quota associativa. Queste informazioni gli devono essere fornite puntualmente insieme alla descrizione della procedura di iscrizione.

5.3 L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa acquisizione, se trattasi di Corista, del parere favorevole, circa le qualità tecnico-canore dell'aspirante, accertate dall'Équipe Artistica.

5.4 A seguito dell'accettazione della richiesta di associazione, debitamente verbalizzata dal Consiglio Direttivo, e dopo il versamento della quota sociale, il Segretario aggiorna il Libro dei Soci inserendo il nominativo del nuovo Socio. Il neo-Socio dovrà aggiornarsi quanto prima sul repertorio musicale del

Coro e potrà esibirsi nel primo concerto in programma, solo quando avrà acquisito un'adeguata preparazione accertata dal Direttore Artistico.

5.5 È esclusa la temporaneità della partecipazione e pertanto i nuovi soci, con l'iscrizione nel Libro dei Soci, entrano a pieno titolo a far parte della vita associativa e con diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci. Per raggiungere tale scopo i soci non si limiteranno a presenziare alle attività e agli eventi promossi dall'Associazione, ma si faranno promotori attivi delle stesse attività verso l'esterno.

Art. 6 - Tessera

Alla delibera dell'Assemblea per la Nuova ammissione a Socio, ad ogni Socio Ordinario è rilasciata una tessera dall'Associazione in seguito all'adesione, conformemente alle modalità indicate dall'Articolo 5 del presente Regolamento. La tessera viene inviata al Socio tramite modalità telematica.

Art. 7 - Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti ad acquisire e a praticare con costanza un sano spirito di gruppo e di solidarietà collettiva quali elementi indispensabili e imprescindibili per la vita dell'Associazione e per un equilibrato rispetto dei ruoli, a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra e a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Le attività dell'Associazione dovranno svolgersi in un clima di collaborazione e di simultaneità ideale, scevre da ambizioni e aspettative personali, nel rispetto puntuale delle direttive dei responsabili alla preparazione e all'organizzazione dei concerti, spettacoli e manifestazioni.

Il comportamento dei Soci, inoltre, dovrà essere improntato all'adempimento dei seguenti doveri:

- osservare le disposizioni organizzative;
- dedicarsi alla propria formazione e preparazione musicale con impegno, serietà e responsabilità, sia durante lo svolgimento delle prove con il Direttore, sia con lo studio a casa delle partiture in corso di preparazione;
- osservare puntualmente gli orari delle prove e partecipare ad esse con regolarità;
- mantenere integri ed efficienti i materiali e le attrezzature dell'Associazione durante il loro utilizzo e curare, poi, sempre l'ordine di archiviazione predisposto;
- avere il massimo e costante rispetto, formale e sostanziale, per tutti i Soci;
- adottare sempre comportamenti o attività – quali ad esempio la compatibile partecipazione ad altri gruppi ed associazioni corali con gli stessi fini – che non ostacolino il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione o addirittura siano in contrasto con il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Associazione;
- non arrecare danni al patrimonio collettivo.

Art. 8 - Sanzioni Disciplinari

Per comportamenti contrari ai doveri di Socio, in relazione alla loro entità e recidività, a carico dei Soci direttamente responsabili potranno essere irrogate, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta;
- sospensione a tempo determinato dall'attività associativa o dall'esercizio dei diritti di Socio fino ad un massimo di trenta giorni;
- espulsione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, prima di sottoporre il Socio alle sanzioni di cui sopra, invia allo stesso contestazione scritta degli addebiti anche a mezzo e-mail e lo invita ad esporre per iscritto le proprie ragioni anche a mezzo e-mail entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione, direttamente o tramite un Socio di fiducia che assumerà, nell'occasione, la veste di difensore.

L'espulsione e la conseguente cancellazione dal Libro dei Soci viene valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo con voto unanime dei suoi componenti. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni dalla conoscenza della sanzione disciplinare all'Assemblea dei Soci, che delibererà secondo le modalità prescritte per l'assemblea ordinaria.

TITOLO III – GLI ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi Sociali

Gli organi Sociali sono quelli indicati nello Statuto, all'Art.10, quali:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Direttore artistico.

Di seguito i suddetti saranno citati nel presente Regolamento come: Assemblea, Consiglio, Presidente, Direttore.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è il “parlamento” interno ovvero l'organo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci, in funzione degli argomenti da trattare, può essere Ordinaria o Straordinaria ed è:

- composta da tutti i Soci regolarmente iscritti al Libro Soci;
- presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente o dal Consigliere associativamente più anziano.

Nell'Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto. Degli argomenti discussi in Assemblea dovrà essere redatto, a cura del Segretario, verbale scritto su supporto cartaceo o elettronico.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

Le convocazioni vengono indette a cura del Consiglio mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e, esclusivamente per l'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, inviato almeno 10 gg. per la prima e di almeno 2 gg. per la seconda attraverso invito tramite mail o telematico da parte del Presidente.

Tutti i soci possono richiedere che venga inserito nell'ordine del giorno di una prossima Assemblea un determinato argomento e la cui richiesta in forma scritta dovrà essere presentata al Consiglio almeno tre giorni prima della convocazione.

Sono consentiti lo svolgimento e la partecipazione alle assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità audio-video conference completa, esclusivamente al fine di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile. L'utilizzo di mezzi telematici è consentito in via eccezionale e solo per motivi effettivi, pur prediligendosi tuttavia la modalità di partecipazione in presenza. L'assenza fisica all'assemblea, e quindi la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione, deve essere comunicata almeno 2 ore prima dell'inizio dell'assemblea tramite email, ai fini del conteggio e del calcolo delle presenze necessarie e obbligatorie per il regolare svolgimento della stessa.

Art. 12 - Deleghe

Nel caso in cui un Socio (delegante) sia impossibilitato a prendere parte all'Assemblea, può delegare la propria partecipazione ad altro Socio (delegato) di sua fiducia.

La delega deve essere debitamente compilata e firmata su modello predisposto dall'Associazione in forma chiara e univoca, e deve contenere i propri dati anagrafici, quelli del delegato che accetta, e la data di compilazione.

Prima dell'apertura dell'Assemblea il delegato deve consegnare al Segretario le deleghe che porta, perché queste possano essere incluse nell'elenco delle presenze e nel calcolo del quorum.

Viene precisato che ogni qualvolta nel presente Titolo III viene citato il termine "presenze" queste si intendono pari alla somma del numero degli intervenuti più quello delle deleghe e per quorum si intende il numero minimo di voti necessari per una votazione o elezione.

I dati relativi alle deleghe devono essere esposti analiticamente, a cura del Segretario, nel Verbale dell'Assemblea.

E' ammesso l'uso di mezzi telematici per la presentazione delle deleghe, purché detti sistemi, definiti e gestiti dal Consiglio, garantiscano la possibilità di identificare il mittente con affidabilità ragionevole e siano conformi alle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento.

Ogni delega vale quale una singola presenza e ogni Socio può essere portatore al massimo di due deleghe.

Art. 13 - Voto per alzata di mano o segreto

Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei votanti.

Tutte le votazioni riferite a persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Per l'elezione degli organi sociali, i voti di preferenza da esprimere possono, al massimo, essere pari al numero dei membri da votare.

Art. 14 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo:

- non oltre due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Piano Preventivo corredato dal programma delle attività artistiche che potrà avere scansione annuale, biennale o triennale;
- non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Rendiconto di Gestione e della Relazione del Consiglio, ivi allegata, sull'attività svolta nell'esercizio trascorso;
- ogni qualvolta, su iniziativa del Consiglio stesso o quando almeno un quinto dei Soci ne faccia richiesta scritta per:
 - l'elezione dei membri del Consiglio;
 - l'approvazione del Regolamento redatto dal Consiglio e le sue successive modifiche;
 - l'esame e la decisione su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno i $\frac{2}{3}$ dei voti.

L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Nelle deliberazioni relative all'approvazione del Rendiconto di Gestione e del Piano Preventivo, nonché in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata a cura del Consiglio, su iniziativa del Consiglio stesso o quando almeno 2/3 dei Soci ne faccia motivata richiesta scritta, esclusivamente per deliberare sui seguenti argomenti che devono essere esposti all'ordine del giorno della sua lettera di convocazione:

- modifica delle norme statutarie;
- scioglimento anticipato dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio è l'organo sociale che determina e coordina tutta l'attività dell'Associazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della stessa.

Discute su tutti i problemi inerenti alla gestione dell'Associazione e adotta, a maggioranza di voti dei suoi componenti, le soluzioni che ritiene più opportune al caso in esame.

Nella prima riunione l'Assemblea delibera l'assegnazione tra i suoi Soci fondatori, delle cariche di:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- N.2 Consiglieri.

Dette cariche durano di norma tutto il periodo di durata del Consiglio, ma lo stesso può deliberare, a maggioranza di voti, la sostituzione di uno o più membri in carica, dietro richiesta del membro stesso, ovvero quando seri motivi inducano il Consiglio a tale decisione.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I membri dell'Équipe Artistica nonché il Direttore Artistico possono essere invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere; potrà inoltre avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 - Elezione dei membri del Consiglio

I soci che intendano candidarsi alle elezioni per la scelta dei membri del Consiglio, possono presentare la propria candidatura nel corso dell'Assemblea indetta con tale compito.

La candidatura ha valore solo propositivo. Tutti i Soci con diritto di voto possono candidarsi.

I membri del Consiglio da eleggere sono sei, la cui entità dovrà essere deliberata dall'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto. Sono eletti membri del Consiglio i candidati che avranno ottenuto la maggioranza dei voti validi per alzata di mano. Nel caso di parità fra l'ultimo degli eletti ed il primo dei non eletti si procede, seduta stante, al ballottaggio. In caso di parità di voti dopo due scrutini di

ballottaggio, verrà proclamato eletto il più anziano dei candidati. Il candidato eletto dovrà esprimere all'Assemblea la propria accettazione della carica.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, per conto e a spese della stessa.

Il Presidente:

- rappresenta con coerenza l'Associazione e le finalità che la guidano, impegnandola esclusivamente in attività e iniziative coerenti con lo Statuto dell'Associazione, ricercando e promuovendo rapporti, esclusivamente volti a tali obiettivi, con Enti pubblici e privati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori orientandone le scelte operative nel rispetto dello scopo di "promozione sociale" sancito dallo Statuto dell'Associazione, richiamando i componenti nel caso in cui tale indirizzo venisse meno;
- sottoscrive il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo unitamente a tutti i Consiglieri presenti;
- convoca, curandone l'ordinato svolgimento, le Assemblee ordinarie dei Soci per le ordinarie deliberazioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, necessarie all'ordinato svolgimento delle attività dell'Associazione;
- in presenza di eventuali deliberazioni da adottare su argomenti non trattati o non trattabili durante l'Assemblea ordinaria, convoca, curandone l'ordinato svolgimento, l'Assemblea straordinaria dei Soci ;
- sottoscrive i verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- nel caso di incassi o donazioni a favore dell'Associazione direttamente raccolte, consegna appena possibile quanto ricevuto al Tesoriere per il versamento e l'annotazione nelle scritture contabili;
- prima della stipula di accordi, convenzioni o altri atti che impegnino l'Associazione raccoglie sempre il parere favorevole del Consiglio Direttivo, approvazione o rifiuto che dovranno in ogni caso essere annotati nel verbale della seduta;
- in caso di estrema necessità o di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva;
- ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori con delega per la rappresentanza e la conclusione di determinati negozi e/o contratti;
- convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- firma gli atti e quanto necessario all'esplicazione di tutte le operazioni deliberate dal Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento e ne promuove, di ambedue, la riforma qualora si renda necessario;
- provvede ai rapporti – sottoscrivendo impegni o richieste - con le autorità e la pubblica amministrazione.

Il Presidente può delegare temporaneamente il proprio potere di firma nelle operazioni bancarie, postali e negli atti amministrativi al Vice Presidente.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di presidenza saranno svolte dal Consigliere associativamente più anziano o, in caso parità, dal meno giovane.

In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Per le spese minute e correnti disporrà di un piccolo fondo. Al riguardo redigerà un conto a scalare con allegate le ricevute fiscali di tutte le spese sostenute che, singolarmente, non dovranno essere superiori a €. 100,00 (cento/00).

Art. 19 - Vice Presidente

Il Vice Presidente si impegna a collaborare attivamente con il Presidente nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento e pianificazione delle attività organizzative, amministrative e artistiche del Coro;
- possibilità di interventi tempestivi e d'iniziativa per la risoluzione di problemi attinenti a tutte le attività del Coro;
- custodia e uso, unitamente al Presidente, se il c/c lo prevede, di un carnet di assegni del conto corrente bancario intestato all'Associazione.

In assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce temporaneamente in tutte le sue funzioni.

Art. 20 - Segretario

Il Segretario:

- collabora con il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Artistico alla predisposizione degli atti (comunicazioni, documentazioni, certificazioni ecc.) necessari per la gestione interna dell'Associazione e per i rapporti con le realtà esterne (Enti Pubblici, Associazioni Culturali, Enti Associativi, organi di stampa e pubblicità);
- redige, con l'ausilio di eventuali altri componenti del Consiglio Direttivo, ed archivia i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- archivia i verbali delle Assemblee dei Soci;
- cura la tenuta del Libro Soci;
- gestisce, con l'ausilio di eventuali altri componenti del Consiglio Direttivo, l'archiviazione della corrispondenza e della documentazione organizzativa e funzionale dell'Associazione;
- si occupa degli aspetti logistici ed organizzativi in relazione al buon funzionamento della vita associativa.

Il Segretario risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere svolge funzioni contabili e di cassiere. In particolare:

- redige i libri contabili dell'Associazione;
- registra le quote associative;
- porta avanti gli adempimenti delle operazioni bancarie su delega del Presidente;
- redige e inoltra agli interessati le fatture e le ricevute relative agli incassi;
- deposita, in qualità di delegato, i fondi a nome e per conto dell'Associazione presso una o più banche scelte dal Presidente su parere del Consiglio;
- cura la tenuta dei libri contabili e l'archiviazione dei relativi documenti.

Al Tesoriere, unitamente al Presidente, è assegnata la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili; il medesimo è tenuto a riscuotere, su delega del Presidente, le quote associative e a effettuare, su delega del Presidente, le spese inerenti alla gestione dell'associazione. Redige il Rendiconto di Gestione e il Piano Preventivo con allegate le prescritte relazioni.

Art. 22 - Équipe

Per una migliore organizzazione di alcune attività dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci nomina all'interno alcune figure, con specifiche mansioni, che costituiranno gruppi di lavoro, da ora in poi

chiamate Équipe, di gestione per argomenti strutturali o su progetti temporali. Le Équipe lavoreranno su base volontaria, in collaborazione e con il sostegno del Consiglio Direttivo. I Soci possono autocandidarsi e partecipare a più Équipe. Ogni Équipe ha un “Rappresentante” o “Referente” nominato dal Direttivo e approvato in assemblea. Le Équipe possono riunirsi; esse strutturano un resoconto dell'incontro e dello stato di fatto dei progetti o dei lavori e devono comunicarlo al Direttivo e ai Soci secondo i canali preposti. Il rappresentante Équipe viene nominato ogni qualvolta si ritiene necessario e può essere confermato anche più volte. I membri devono essere scelti in base alle loro competenze comprovate; per particolari attività alcuni incarichi possono essere anche affidati ad esterni, previo affiancamento dei membri dell'Équipe per portare a termine l'attività prevista. Il rappresentante Équipe non è membro del Direttivo e non può né presiedere ai consigli del Direttivo né avere diritti differenti dai Soci Ordinari. Il Direttivo può in qualsiasi momento rimuovere il rappresentante o membri dell'Équipe, comunicando la scelta ai Soci.

Nel dettaglio, l'Associazione si avvale di due Équipe:

- Équipe Artistica;
- Équipe Comunicazione.

Art. 23 - Équipe Artistica

Spetta all'Équipe lo studio e l'assunzione di decisioni su scelte di carattere prettamente artistico – musicale, da sottoporre al Consiglio a cui compete l'approvazione delle predette scelte, in base soprattutto, alla valutazione dei relativi conseguenti aspetti economici, e poi all'Assemblea dei Soci.

L'Équipe è costituita da 5 membri così suddivisi:

- Direttore Artistico, rappresentante dell'Équipe Artistica;
- Rappresentanti scelti dall'Assemblea, preferibilmente, tra Soci membri del coro musicisti e/o professionisti del settore musicale con competenze comprovate, e da ognuna delle sezioni da cui è composto il coro;

L'Équipe dura in carica tre anni, nello stesso periodo di tempo di carica del Consiglio. Qualora per motivi non prevedibili, l'inizio di un periodo di carica dell'Équipe non dovesse coincidere con quello del Consiglio, tale periodo avrà termine comunque alla stessa data di scadenza di quello del Consiglio.

I membri in carica, alla scadenza del loro mandato, possono candidarsi di nuovo ed essere eletti per un nuovo periodo.

L'Équipe si riunisce tutte le volte che sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Sono consentiti lo svolgimento e la partecipazione alle assemblee di Équipe mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità audio-video conference completa, esclusivamente al fine di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del Codice Civile. L'utilizzo di mezzi telematici è consentito in via eccezionale e solo per motivi effettivi, pur prediligendosi tuttavia la modalità di partecipazione in presenza. L'assenza fisica all'assemblea, e quindi la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione, deve essere comunicata almeno 2 ore prima dell'inizio dell'assemblea tramite email, ai fini del conteggio e del calcolo delle presenze necessarie e obbligatorie per il regolare svolgimento della stessa.

È convocata in via informale dal rappresentante dell'Équipe, su sua iniziativa o su richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Art. 24 - Compiti dell'Équipe Artistica

Tra i suoi compiti l'Équipe provvede alla:

- individuazione del repertorio musicale da inserire nella programmazione del Coro;
- redazione e diramazione del calendario delle prove stabilendone la durata e la cadenza;
- disposizione di audizioni per l'ingresso di nuovi Coristi;

- predisposizione e aggiornamento del "registro delle presenze", compresa la segnalazione delle assenze;
- invio ai Coristi o a terzi, a mezzo telematico, di comunicazioni relative alle prove ed agli impegni per le esecuzioni musicali
- esame delle rassegne musicali nazionali ed estere a cui potrebbe essere interessata la partecipazione del Coro, previo studio del grado di preparazione dei coristi, e scelta del repertorio da eseguire.

Art. 25 - Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dall'Assemblea dei Soci con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio stesso. Programma le scelte artistiche dell'Associazione insieme all'Équipe Artistica, propone e cura con il Consiglio Direttivo i rapporti con le associazioni culturali ed il coordinamento di corsi, seminari, concorsi, rassegne, concerti, progetti, formulando le relative previsioni economiche in sede di Équipe artistica. Qualora la persona in possesso di titoli e competenze accertati nel campo della direzione e composizione musicale coincida con la figura del Direttore del Coro, sarà legittimata a dirigere il "Coro Canta Rei" conformemente alle disposizioni normative e statutarie pertinenti. Il Direttore Artistico, insieme all'Équipe Artistica, in previsione dell'inizio di ciascun anno, definisce i progetti e la stagione concertistica da proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. L'attuazione dei progetti e della stagione concertistica stilati dal Direttore Artistico dovrà necessariamente essere autorizzata dal Consiglio Direttivo che, prima dell'approvazione, ne valuterà: le finalità, i contenuti, la pianificazione e la necessaria copertura economica da inserire nel rendiconto annuale preventivo dell'Associazione. Il Direttore Artistico risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Al Direttore Artistico e/o al Direttore di Coro, in accordo con l'Équipe Artistica, sentito il Consiglio Direttivo, spetta decidere in merito a:

- la scelta dei brani musicali;
- la durata e la cadenza delle prove settimanali;
- le singole manifestazioni alle quali il Coro può partecipare, nonché i brani da eseguire;
- la valutazione attraverso audizione di coloro che desiderano associarsi al Coro Canta Rei;
- i componenti e il programma delle diverse formazioni del Coro Canta Rei;
- la cura dei rapporti con altri cori per scambi di esperienza, incontri, gemellaggi e rassegne musicali;
- la scelta dei musicisti accompagnatori e dei maestri sostituti.

Art. 26 - Équipe Comunicazione

Compete all'Équipe lo studio e l'assunzione di decisioni riguardanti questioni prettamente comunicative, le da sottoporre al Consiglio a cui compete l'approvazione delle predette scelte, in base soprattutto, alla valutazione dei relativi conseguenti aspetti economici, e poi all'Assemblea dei Soci.

L'Équipe è costituita da 5 membri così suddivisi:

- Il rappresentante dell'Équipe Comunicazione;
- Rappresentanti scelti dall'Assemblea, preferibilmente, tra Soci membri dotati di competenze nell'uso delle piattaforme social e provenienti da ciascuna delle sezioni che compongono il coro.

L'Équipe rimane in carica per tre anni, coincidendo con il periodo di mandato del Consiglio. Nel caso in cui, per ragioni imprevedute, l'inizio del mandato dell'Équipe non coincida con quello del Consiglio, il mandato termina comunque alla stessa data di scadenza del Consiglio.

I membri in carica, al termine del loro mandato, possono presentare la propria candidatura per un nuovo periodo e essere rieletti.

L'Équipe si riunisce ogni volta che sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Sono consentiti lo svolgimento e la partecipazione alle assemblee di Équipe mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità audio-video conference completa, esclusivamente al fine di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile. L'utilizzo di mezzi telematici è consentito in via eccezionale e solo per motivi effettivi, pur prediligendosi tuttavia la modalità di partecipazione in presenza. L'assenza fisica all'assemblea, e quindi la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione, deve essere comunicata almeno 2 ore prima dell'inizio dell'assemblea tramite email, ai fini del conteggio e del calcolo delle presenze necessarie e obbligatorie per il regolare svolgimento della stessa.

È convocata in via informale dal rappresentante dell'Équipe, su sua iniziativa o su richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Art. 27 - Vacanza di membri in carica

In caso di vacanza di membri in carica nel Consiglio o nell'Équipe è facoltà dei rispettivi rappresentanti sostituire gli assenti con i candidati che nella graduatoria dell'ultima elezione seguono immediatamente l'ultimo incaricato come da verbale. Nel caso in cui venga a mancare un numero di Consiglieri, superiore alla metà del totale dei membri dei rispettivi organismi, deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

TITOLO IV – L'ATTIVITA' ARTISTICA

Art. 28 - Direzione artistica del Coro

Il Consiglio, in seduta e decisione congiunta con l'Équipe Artistica, provvede alla scelta e alla designazione della direzione artistica del Coro ad un Direttore di Coro o Direttore d'Orchestra e Coro, che verrà citato nel presente Regolamento con il nome di Maestro.

Il Maestro assume la direzione e la responsabilità sul piano artistico-musicale. Qualora possieda i requisiti necessari, inclusa la competenza in ambito musicale o affini, potrebbe dirigere sia il Coro che l'Orchestra nelle esecuzioni in cui l'Associazione è direttamente coinvolta e, eventualmente, anche in altre in cui la produzione acconsente.

Dirige le prove dei Coristi sia dal punto di vista dell'apprendimento dei brani musicali sia da quello della loro interpretazione artistica.

Cura la formazione dei gruppi corali relativi alle singole manifestazioni musicali con la scelta dei partecipanti alle stesse e l'esclusione di chi, a suo giudizio, non risulti idoneo per vocalità o preparazione.

Inoltre, è auspicabile che il Maestro, quando coinvolto individualmente come Direttore di Coro in esibizioni e manifestazioni musicali esterne all'associazione, proponga il coinvolgimento del Coro Canta Rei in tali eventi e, ove possibile, dia anche spazio alle voci soliste professioniste presenti nel Coro, nel rispetto dello spirito associativo che caratterizza i Soci.

Opera in stretta collaborazione con gli altri membri dell'Équipe in relazione a tutti gli aspetti attinenti la programmazione musicale.

Art. 29 - Procedura di ammissione al Coro

L'ammissione al Coro polifonico Canta Rei richiede il superamento di un'audizione volta a evidenziare le capacità musicali e vocali dell'aspirante corista, nonché le caratteristiche della sua voce.

Tra i requisiti preferenziali, è gradita la conoscenza del linguaggio musicale e l'esperienza pregressa nell'ambito corale e musicale.

Tra i requisiti indispensabili, risultano fondamentali una buona intonazione, la capacità di gestire la propria voce in contesto polifonico, nonché la volontà di apprendere con impegno e serietà.

Ogni aspirante corista è tenuto a rispettare un periodo di prova di almeno due mesi, durante i quali potrà essere ammesso come Socio Sostenitore.

Potrà diventare membro effettivo del coro e partecipare alle esibizioni pubbliche una volta che il Direttore di Coro avrà accertato la sua familiarità con il repertorio. Le audizioni per il coro si terranno due volte l'anno: una, prima dell'inizio delle attività, dopo la pausa estiva, nel mese di settembre, e una seconda, dopo le festività natalizie, tra fine gennaio e inizio febbraio. Eccezionalmente, possono essere considerate richieste di audizione al di fuori delle date stabilite i seguenti casi:

- a) Alla richiesta o al bando dell'Associazione, anche se informale, è richiesta l'integrazione di nuovi coristi e/o sezioni vocali del coro.
- b) Qualora il Direttore Artistico, l'Équipe Artistica e il Direttore di Coro valutino positivamente una richiesta di audizione da parte di un aspirante corista con requisiti musicali e professionali considerati determinanti per il proseguimento delle attività.

Art. 30 - Prove musicali

Le prove, stabilite dall'Équipe e dirette dal Maestro, non sono finalizzate ad un solo concerto o a uno specifico spettacolo, ma vanno intese come una acquisizione e un arricchimento del repertorio del Coro.

Il Corista deve dimostrare tutto il suo impegno nello studio dei brani musicali e il suo comportamento deve essere tale da evidenziare il suo serio interesse per il Coro.

Qualora egli preveda l'impossibilità, per motivi giustificabili, a partecipare all'esecuzione di un concerto, sarà tenuto a essere ugualmente presente alle prove previste per lo studio dei brani musicali, visto che questi, entrando a far parte del repertorio dell'Associazione, potrebbero essere riproposti in futuro.

Il Corista che non rispetti tale comportamento potrà essere escluso dalle esecuzioni musicali successive e in caso di recidiva potrà essere allontanato dal Coro nei modi indicati nell'art.8.

L'eventuale preparazione di un'opera lirica non è intesa come prova di repertorio; pertanto un Corista non designato a far parte del coro dell'opera stessa potrà considerarsi autorizzato ad assentarsi in occasione di tali prove.

Non è consentito abbandonare la prova prima del termine della stessa senza giustificato motivo e la preventiva autorizzazione del Maestro; in caso contrario, il Corista verrà registrato come assente.

Art. 31 - Assenze o ritardi ingiustificati

I Coristi sono tenuti a partecipare puntualmente a tutte le prove del Coro, salvo casi di forza maggiore per i quali gli interessati sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Direttore Artistico, al rappresentante di Sezione, o a un membro del Consiglio o dell'Équipe. Qualora, in previsione di un evento e/o manifestazione a cui partecipa l'Associazione, il Corista risulti assente per il 75% delle prove precedentemente stabilite per la preparazione dello stesso, non verrà tenuto in considerazione per la partecipazione all'evento e/o manifestazione stessa, salvo giustificato motivo accettato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 32 - Programmazione artistica

L'attività di preparazione e di studio dell'Associazione è pianificata mediante l'elaborazione di programmi a scansione annuale, biennale e/o triennale.

La programmazione è elaborata dal Consiglio, approvata dall'Assemblea dei Soci e sarà strutturata come segue:

- a tre anni: è intesa come una ipotesi di programma da eseguirsi preferibilmente sulla base di ricorrenze, avvenimenti o celebrazioni particolari;
- a due anni: per la quale si procede alla preparazione e all'organizzazione vera e propria dei concerti e degli eventi, compresa la ricerca di finanziamenti e sponsorizzazioni;
- a un anno: in cui è prevista la programmazione operativa e pratica definita nel dettaglio.

Nel caso in cui risultino alcune attività estemporanee, a cui è invitata a partecipare l'Associazione, non preventivate e non calendarizzate nei programmi approvati precedentemente dall'Assemblea, ma che possono dare lustro e prestigio all'Associazione e per le quali l'Associazione può aderire in maniera non ostativa, il Consiglio Direttivo potrà, in via eccezionale, convocare un'Assemblea Ordinaria per l'approvazione delle stesse. Qualora non sussistano le tempistiche per la convocazione di un'Assemblea Ordinaria, il Consiglio Direttivo può procedere alla delibera.

Art. 33 - Divisa del Coro e Materiale

È prevista una divisa da concerto che contraddistingue il Coro in ogni esibizione pubblica, e ogni Corista è tenuto a rispettarla. Ogni Corista è responsabile delle spese relative all'acquisto degli accessori richiesti per la divisa.

Ad ogni Corista verrà assegnato del materiale utile all'attività corale, come ad esempio cartelline porta-spartiti e copie di spartiti.

Nel caso di interruzione dell'attività da parte del Corista, quest'ultimo è tenuto a restituire tutto il materiale avuto in consegna.

In caso di smarrimento e/o deterioramento del materiale didattico, il Corista dovrà provvedere autonomamente alla sua sostituzione.

I Coristi non sono autorizzati a divulgare gli spartiti, soprattutto quelli editi per il coro, né le parti musicali realizzate dal Direttore Artistico, musicale e di Coro per lo studio individuale.

Art. 34 - Concerti, Manifestazioni, Spettacoli ed Esibizioni

I soci chiamati ad eseguire i concerti sono nominati di volta in volta dal Direttore Artistico, in base alla loro frequenza alle prove (conforme all'Art. 30), alla loro conoscenza dei brani e alla loro efficienza tecnico-artistica. Ogni eventuale indisponibilità per i concerti deve essere comunicata tempestivamente e motivata al Direttore artistico al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione.

Durante i concerti, le esibizioni o le manifestazioni, si richiede ai partecipanti di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri Soci, degli artisti e del pubblico presente. È fermamente vietato qualsiasi comportamento che possa danneggiare l'immagine o la reputazione dell'Associazione.

Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme di sicurezza e ad adottare un comportamento prudente al fine di prevenire eventuali incidenti.

Durante gli eventi ufficiali, l'Associazione si riserva di richiedere ai propri membri di indossare una divisa specifica che identifichi l'appartenenza al Coro o all'Orchestra. Si richiede che tale divisa venga rispettata e indossata correttamente durante lo svolgimento dell'evento.

In tali occasioni, ogni Corista assumerà la posizione nel Coro che gli è stata assegnata dal Direttore Artistico.

Art. 35 - Pubblicazioni, partiture e spartiti

I Coristi dovranno effettuare lo studio e la preparazione dei brani, sulle partiture originali messe a disposizione dal Direttore Artistico.

Potranno essere adottate anche partiture o spartiti scaricabili da siti internet purché di pubblico dominio.

I Soci non possono divulgare spartiti, in particolar modo quelli di non libera pubblicazione.

È fatto divieto effettuare fotocopie di partiture o di spartiti soggetti a diritti d'autore. La responsabilità eventualmente accertata, dagli organi preposti, ricadrà sul detentore del documento riprodotto illegalmente e nessun tipo di responsabilità potrà ricadere sull'Associazione.

Art. 36 - Viaggi

Al fine di rafforzare e rinsaldare lo spirito di gruppo e il legame di solidarietà dei Coristi, in occasione dell'elaborazione del Piano Preventivo il Consiglio potrà programmare almeno un viaggio per ogni

esercizio sociale da effettuarsi in località e con mezzi di trasporto adeguati e compatibili con le disponibilità economiche dell'Associazione o, in alternativa, a carico dei Soci. Vanno indirizzati a strutture o località attinenti la musica quali auditorium, musei musicali, conservatori statali, festival, ecc.

Alle visite didattiche e ai viaggi possono partecipare, a titolo oneroso, familiari o amici compatibilmente con la disponibilità dei posti.

TITOLO V – AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 37 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso delle quote associative, contributi di altri Enti pubblici e/o privati, versamenti volontari degli associati, ogni altro tipo di entrata.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 38 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 39 - Quota associativa

Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa di Euro 80,00 (*ottanta/00*), destinata a coprire le spese relative alle attività dell'associazione. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno tramite bonifico bancario all'associazione o tramite altri mezzi digitali che l'Associazione potrà adottare per agevolare il versamento. Nel caso in cui l'iscrizione avvenga nei primi sei mesi dell'anno, cioè dal 1 gennaio al 30 giugno, la quota sarà di Euro 80,00 (*ottanta/00*). Se l'iscrizione avviene nella seconda metà dell'anno, cioè dal 1 luglio al 31 dicembre, la quota sarà ridotta del 50%, quindi Euro 40,00 (*quaranta/00*).

TITOLO VI – VARIE

Art. 40 - Sede dell'Associazione

La sede legale dell'associazione è quella inserita nello Statuto e nel Certificato di attribuzione del Codice Fiscale comunicato dall'ADE - Agenzia Delle Entrate. E' l'indirizzo di riferimento per tutte le comunicazioni e gli atti ufficiali. In caso di necessità sarà possibile istituire sedi secondarie, di volta in volta comunicate ed approvate in sede di Assemblea, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 41 - Comunicazione

L'Associazione intende dotarsi di profili social al fine di rendere nota in Italia e nel mondo la propria esistenza, la propria attività passata e le prospettive future. A tal fine intende affidare all'Équipe Comunicazione la gestione dei canali di comunicazione. I profili dovranno avere la caratteristica di poter essere aggiornati sugli sviluppi delle attività dell'Associazione, dovranno far evincere gli scopi associativi, le attività, gli eventi, gli spettacoli e i concerti a cui partecipa l'Associazione.

È severamente vietata la divulgazione in forma audio-video-fotografica di qualsiasi attività relativa ai membri dell'Associazione durante eventi non ufficiali (ad esempio, prove), o che possa ledere la dignità o il decoro delle persone coinvolte o dell'Associazione, soprattutto se riguarda i minori. Tuttavia, nel caso di minore, tale divulgazione può avvenire solo previo ottenimento del consenso informato da parte dei genitori o dei tutori legali dei minori interessati, e previa consultazione dell'Équipe Comunicazione e approvazione del Consiglio Direttivo.